



COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

Roma, 24 aprile 2009

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P.

RIUNIONE VENERDÌ 24 APRILE 2009

1) Ricorso S.S. LAZIO S.P.A.

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Da Silva Francelin Matuzalem seguito gara Lazio/Roma dell'11.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 253 del 14.4.2009)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Da Silva Francelin Matuzalem per 2 giornate effettive di gara.

2) Ricorso A.S. ROMA S.P.A.

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Mexes Philippe seguito gara Lazio/Roma dell'11.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 253 del 14.4.2009)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Mexes Philippe per 2 giornate effettive di gara, confermando l'ammonizione con diffida.

3) Ricorso F.C. JUVENTUS S.p.A. con richiesta di procedimento d'urgenza

avverso la sanzione: obbligo di disputare una gara a porte chiuse, inflitta alla reclamante seguito gara Juventus/Internazionale del 18.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 261 del 20.4.2009)

ORDINANZA

La C.G.F. visto il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino, e tutti gli atti di causa, considerato che sussiste una questione di diritto particolarmente rilevante in ordine alla portata da attribuirsi all'art. 11, comma 3 C.G.S., con particolare riguardo all'ultimo periodo della detta disposizione; considerato altresì che la società F.C. Juventus S.p.A. ha rinunciato al procedimento d'urgenza; rimette al signor Presidente della C.G.F. gli atti affinché disponga, ai sensi dell'art. 31, comma 6 C.G.S., ove ritenuti sussistenti i presupposti, la pronuncia della Corte a Sezioni Unite.

- 4) **Ricorso VICENZA CALCIO 1902** avverso la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Ancona/Vicenza del 7.03.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 216 del 10.03.2009) La C.G.F. preso atto della **RINUNCIA** dichiara **ESTINTO** il procedimento.
- 5) **Ricorso MODENA F.C. S.P.A.** avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 5, comma 2 e 4, comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione dell'art. 5, comma 1 ascritta al proprio dirigente, Sig. Gibellini Gianni - nota n. 4105/490pf08-09/SP/blp del 29.1.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 24.3.2009) **RESPINTO**
- 6) **Ricorso Sig. GIBELLINI Gianni, già direttore Generale del Modena F.C. S.p.A.** avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 2 e dell'ammenda di € 10.000,00 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 5, comma 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 24.3.2009) **RESPINTO**
- 7) **Ricorso SALERNITANA CALCIO 1919** avverso la sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Salernitana/Treviso del 4.4.2009 Campionato Serie B Tim (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 249 del 7.4.2009) La C.G.F. **RINVIA** su richiesta di parte la trattazione del ricorso a fianco indicato.
- 8) **Ricorso ASCOLI CALCIO** avverso le sanzioni:
- al Presidente Roberto Benigni l'inibizione per mesi 1, e dell'ammenda di €5.000,00;
- dell'ammenda di € 7.500,00 alla società Ascoli Calcio
seguito deferimento del Procuratore Federale (nota n. 46669/768pf06-07/SP/blp del 17.2.2009) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 7.4.2009) **RESPINTO**